

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9749 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 18/04/2017

ORDINANZA

sul ricorso 24425-2015 proposto da:

IRIDE S.R.L. - C.F. 02632850042, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;

- *ricorrente* -



contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 283/36/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Con sentenza in data 10 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da Iride srl avverso la sentenza n. 70/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che erano infondate le eccezioni di nullità dell'atto impositivo impugnato sia perché l'Agenzia fiscale aveva comprovato la delega di firma dello stesso sia perché trattavasi di un ipotesi nella quale un forma di contraddittorio endoprocedimentale si era comunque realizzato; nel merito rilevava peraltro l'assolvimento soltanto parziale dell'onere probatorio della società contribuente in ordine alla inerenza dei costi oggetto della ripresa fiscale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Iride srl deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che:

Con il primo mezzo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione degli artt. 42, d.P.R. 600/1973, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha respinto la sua eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa prova della delega di firma dello stesso.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il



citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio» (Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014, Rv. 631925 - 01; conforme, Sez. 5, n. 14492/2013).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, poiché ha affermato che tale allegazione probatoria, indubbiamente gravante sull'Agenzia fiscale, riguarda il processo tributario e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, la fase amministrativa di accertamento.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione dei principi fondamentali costituzionali ed eurounitari in materia di contraddittorio endoprocedimentale e specificamente dell'art. 12, L. 212/2000, poiché la CTR ne respinto il relativo motivo di ricorso contro l'atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto va rilevato che la doglianza non coglie l'effettiva *ratio decidendi* sul punto della sentenza impugnata, la quale, diversamente da quanto si afferma nello sviluppo del mezzo, non ha affatto statuito che l'eccezione *de qua* sia infondata, poiché comunque la contribuente aveva visto garantito il proprio diritto di difesa nella fase processuale.

Infatti, affatto diversamente, la CTR ha affermato, nel merito e con valutazione non censurabile in questa sede, che una forma di contraddittorio endoprocedimentale era stata concretamente attuata nel caso di specie.

Peraltro, pacificamente trattandosi di una verifica c.d. "a tavolino", dunque senza "accesso, ispezione o verifica", vi è da ribadire che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 - 01); altresì che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01); infine che «In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità dell'avviso di recupero, nonostante l'omessa attivazione del contraddittorio



preventivo, in ragione dell'ineludibile emissione dell'atto di revoca, anche a seguito di preventiva informativa)» (Sez. 5, Sentenza n. 18450 del 21/09/2016, Rv. 641058 - 01).

Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 109, comma 5, TUIR, poiché la CTR ha fatto erronea applicazione della ripartizione dell'onere probatorio in tema di deducibilità dei costi in sede di determinazione del reddito di impresa.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha negato la deducibilità del corrispettivo di una consulenza svolta dalla capogruppo a favore della controllata-contribuente, in ragione della genericità e laconicità della descrizione della prestazione in fattura e nel contratto regolante il rapporto fra le due società e della conseguente impossibilità per il fisco di verificare analiticamente ed adeguatamente l'inerenza della spesa, tanto più necessaria atteso il suo ingente ammontare)» (Sez. 5, Sentenza n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto consapevole e corretta applicazione di tale principio di diritto, formulando precise e



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

puntuali considerazioni rispetto a tutte le riprese fiscali oggetto della lite, così merito valutazioni di merito che non possono essere ulteriormente sindacate in questa sede.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 2 marzo 2017

Il Presidente

Ettore Cirillo

